

Codice A1409B

D.D. 25 novembre 2020, n. 1463

Approvazione del Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica. Revoca della D.D. 919 del 29/12/2016.



ATTO DD 1463/A1409B/2020

DEL 25/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Approvazione del Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica.
Revoca della D.D. 919 del 29/12/2016.

la sorveglianza dello stato sanitario della fauna selvatica presente in un determinato territorio è uno degli aspetti fondamentali compresi dalle attività di competenza delle autorità preposte alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico.

La selvaggina oggetto di prelievo venatorio che entra a far parte del circuito alimentare umano, deve essere oggetto di sorveglianza sanitaria, e allo stesso tempo la conoscenza dello stato sanitario della fauna selvatica è indispensabile per studiare la diffusione sul territorio di patologie a carattere zoonosico la cui trasmissione non dipende dall'ingestione di carne infetta e/o contaminata, come per esempio quelle a trasmissione vettoriale.

Oltre all'impatto diretto sulla salute umana sopra descritto, la fauna selvatica svolge un importante ruolo di serbatoio e trasmissione per molti agenti patogeni che possono incidere sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico sensibile con cui condivide il territorio, e allo stesso tempo la tutela della biodiversità e della "fitness" delle popolazioni selvatiche non può prescindere dal controllo dei rischi di diffusione delle patologie dall'animale domestico al selvatico, soprattutto in situazioni di promiscuità come quelle del pascolo estivo.

Ciò premesso,

visti i regolamenti comunitari 852/2004 e 853/2004 che includono la caccia nell'ambito della produzione primaria e stabiliscono le regole per la commercializzazione della selvaggina, demandando agli Stati Membri la regolamentazione della cessione diretta di piccole quantità al consumatore finale o al piccolo dettagliante;

visto il D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni" il quale, all'art.10 comma 3. dispone che "Le Regioni e

le Province autonome provvedono affinché nei territori di caccia venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario della selvaggina”;

vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020), il quale considera la sorveglianza sanitaria dei selvatici nell'ambito del Programma PP9 "Ambiente, Clima e Salute”;

preso atto che il DPCM 12 gennaio 2017, che definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza, comprende tra questi ultimi il controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente (Area D, Programma D12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi);

vista la D.D. n. 919 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica in Piemonte;

ritenuto opportuno, alla luce dei recenti sviluppi dello stato sanitario delle popolazioni della fauna selvatica in Italia ed in Europa, inserire tra le patologie oggetto di sorveglianza anche la Peste Suina Africana nei cinghiali e le patologie da Lyssavirus nei chiroteri;

ritenuto altresì opportuno stralciare dall'elenco delle patologie indagate le salmonellosi cliniche, che saranno comunque oggetto di indagine nel corso della sorveglianza passiva inerente il materiale conferito all'IZS;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607;
- D.lgs 30/03/2001, n. 165;
- L.R. 28/07/2008 n. 23, artt. 17 e 18;

determina

- di revocare la D.D. 919 del 29/12/2016 “Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica. Approvazione.”;
- di approvare il “Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce ed integra con gli aggiornamenti riportati in premessa il precedente piano adottato con D.D. n. 919 del 29 dicembre 2016
- di demandare alle Aziende Sanitarie Locali l'attuazione, per la parte di competenza, di quanto previsto dal Piano di cui al punto precedente;

Si dà atto che le attività previste nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale ricadono tra quelle finanziate con il riparto del fondo Sanitario e, pertanto, non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. del Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Gianfranco Zulian